



Unione dei Comuni del Terralbese

MARRUBIU • URAS • S. N. D'ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA

PROVINCIA DI ORISTANO

DISCIPLINARE DI GARA

procedura per l'affidamento diretto, previa consultazione in modalità telematica, dei servizi di architettura e ingegneria

PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST)

“Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas”

Copertura scavi Praetorium romano nel Comune di Marrubiu PT-CRP-18/INT-17

CUP: **D63J19000070002**

CIG: **9014046214**

Importo a base d'asta: € 53.470,91 (al netto di IVA e Cassa previdenziale)

Procedura su piattaforma telematica www.sardegnaecat.it

Tender n. 213975

RdO: rfi_5392_1



►► Programmazione
Territoriale

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Chiarimenti.....	3
2.3 Comunicazioni.....	3
2.4 Indicazioni per utilizzo piattaforma telematica.....	4
2.5 Messagistica.....	4
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.....	5
4.1 Durata.....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..	6
6. REQUISITI GENERALI.....	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1 Requisiti di idoneità.....	7
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE.....	9
7.5 Indicazioni per i consorzi stabili.....	10
8. AVVALIMENTO.....	11
9. SUBAPPALTO.....	11
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11. SOPRALLUOGO.....	13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA	13
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	14
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
15.1 Domanda di partecipazione.....	15
15.2 Documento di gara unico europeo.....	15
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	16
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	19
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	20
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	20
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	20
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. **39** del **17.02.2022**, del Settore Tecnico, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di Progettazione inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, le progettazioni definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e la Direzione dei lavori di **Copertura scavi Praetorium romano nel Comune di Marrubiu PT-CRP-18/INT-17**.

L'affidamento diretto avverrà, previa valutazione comparativa di preventivi in modalità telematica e con applicazione del criterio sarà quello del minor prezzo, espresso con ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 31 comma 8 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Luogo di esecuzione Marrubiu [codice NUTS ITG28]

CUP: **D63J19000070002** - CIG: **9014046214**

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Roberto Figus

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera d'invito;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Patto di integrità
- 4) Codice di comportamento (adottato con deliberazione del CdA n. 7 del 21.03.2016)
- 5) Documento Preliminare alla progettazione
- 6) Computo delle spese tecniche
- 7) Capitolato prestazionale
- 8) Schema di contratto
- 9) Modulistica:
 - 9a) Allegato 1 - domanda di partecipazione
 - 9b) Allegato 2 – DGUE
 - 9c) Allegato 3 – autocertificazione e dichiarazioni integrative
 - 9d) Allegato 4 – proposta struttura operativa
 - 9e) Allegato 5 – dichiarazione costituzione ATI
 - 9f) Allegato 6 – attestazione pagamento imposto bollo
 - 9g) Allegato 7 - dichiarazione offerta economica

La documentazione di gara è disponibile su SardegnaCAT: **RdO: rfi_5392_1**.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma SardegnaCAT, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito www.sardegna.cat.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile consultare i Manuali disponibili in area pubblica della piattaforma SardegnaCAT seguendo il percorso "Servizi per le Imprese" o contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nell'autocertificazione integrativa), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma SardegnaCAT. In caso di eventuali temporanea difficoltà o impedimento nell'utilizzo della piattaforma, verrà utilizzato l'indirizzo PEC di cui sopra.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.4 – Indicazioni per utilizzo piattaforma telematica

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2.5 Messaggistica

È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara.

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: deve essere garantita coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento in oggetto; non è suddivisibile in lotti funzionali, singolarmente efficaci in termini di risoluzione delle criticità.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	Importo
E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (preliminare)	€ 5.145,74
Progettazione definitiva	€ 4.027,10
Progettazione esecutiva	€ 17.003,30
Coord. Sic. Esec – D.L. - Certificato di regolare esecuzione	€ 27.294,77
Tot. E.13	€ 53.470,91

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa a Edilizia **E.13**.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, escluso dall'obbligo di predisposizione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

La descrizione puntuale dei servizi nonché i contenuti di ciascun livello progettuale e le modalità, termini e condizioni di svolgimento degli stessi sono contenute nel Documento Preliminare all'avvio della Progettazione e nel Capitolato Prestazionale, che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera.

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	$CP+S$
E.13	EDILIZIA	322.000,00	9,26408513 00%	1,20	QbI.01, QbI.02, QbI.10	0,1150	4.116,59	1.029,15	5.145,74
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	$CP+S$
E.13	EDILIZIA	322.000,00	9,26408513 00%	1,20	QbII.18, QbII.19, QbII.23	0,0900	3.221,68	805,42	4.027,10
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	$CP+S$
E.13	EDILIZIA	322.000,00	9,26408513 00%	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,3800	13.602,64	3.400,66	17.003,30
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=25,00\%$ $S=CP \cdot K$	$CP+S$
E.13	EDILIZIA	322.000,00	9,26408513 00%	1,20	QcI.01, QcI.11, QcI.12	0,6100	21.835,82	5.458,95	27.294,77
RIEPILOGO									
FASI PRESTAZIONALI									Corrispettivi $CP+S$
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									5.145,74
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									4.027,10
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									17.003,30
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									27.294,77
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €									53.470,91

L'appalto è finanziato con Fondi del PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas".

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:

FASE DI PROGETTAZIONE

- redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare): **30** giorni dalla data di sottoscrizione del contratto
- consegna progetto definitivo: **60** giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica
- consegna progetto esecutivo: **30** giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto di definitivo

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- esecuzione lavori: esecuzione dei lavori: **150** giorni dalla consegna dei lavori;
- collaudo delle opere: entro i successivi **30** giorni dall'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'espletamento dei servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono collegati alla durata dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire la propria presenza in cantiere almeno durante le lavorazioni più rischiose e/o importanti, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.

Potrà essere disposto l'avvio del servizio nelle more della stipula ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura appartenenti alle categorie: **AP22AB23 – AP22AC23 – AP22AD23** e successivi aggiornamenti – stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni dei servizi di ingegneria dovranno essere espletate da **professionisti iscritti in appositi albi**, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi Albi, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge, se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

d) In sede di presentazione dell'offerta dovranno essere indicati:

- il/i Professionista/i in possesso di Laurea (quinquennale o specialistica) in **Architettura** in quanto trattasi di un intervento da effettuarsi in un'area sottoposta a vincolo archeologico, che effettuerà/anno la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva e la Direzione Lavori;
 - il/i Professionista/i in possesso di Laurea (quinquennale o specialistica) in **Archeologia** che dovrà assistere ai lavori almeno durante l'esecuzione degli scavi delle fondazioni delle strutture previste ed eventuali scavi per la posa di cavidotti per impianti, qualora previsti in progetto;
 - il/i Professionista/i incaricato per le prestazioni di coordinatore della **Sicurezza** in progettazione e in esecuzione avente attestato di formazione, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- Tra i professionisti di cui al comma 1, dovrà essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.

È possibile la coincidenza delle figure professionali di cui sopra in un unico soggetto avente le specifiche qualificazioni.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro dovrà essere componente di una associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.

Stanti i limiti al subappalto, il concorrente, singolo o associato dovrà possedere in proprio e/o al proprio interno, con le anzidette forme, tutte le professionalità previste nell'ambito del Capitolato Prestazionale, in rapporto agli elaborati, anche specialistici, da fornire a base e/o a corredo del presente affidamento.

e) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (NON PREVISTI)

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
E.13	lc	€ 322.000,00	€ 322.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e l'inserimento nella tabella di cui alla parte IV, sez. C del DGUE dell'elenco dei servizi di ingegneria ed architettura - di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice - svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando e, per ognuno dei servizi elencati: le categorie d'opera cui essi appartengono ai sensi del DM 17 giugno 2016, la descrizione, la natura del servizio, i committenti, pubblici o privati, l'importo lavori, quota parte % in caso di A.T.I., le date (approvazione progetto, approvazione certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione) e la percentuale nel decennio.

- Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della Direttiva 24/2014), come da specifiche che seguono.

- per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento;

- i servizi di progettazione dei lavori valutabili, sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta;
- i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

La comprova dei requisiti speciali è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Documentazione a comprova dei requisiti speciali. I documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnico – organizzativa, sono i seguenti:

Servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice (lettere a), b):

a) in caso di servizi svolti per **committenti pubblici**: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;

b) in caso di servizi svolti per **committenti privati**: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara;

c) dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del Codice;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 17 giugno 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

h) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

- **n. 1 Professionista** in possesso di diploma di geometra o equivalente o Laurea (triennale, quinquennale, o specialistica) in Architettura o Ingegneria e iscrizione negli appositi Abi previsti dai vigenti Ordini professionali, che effettuerà/anno la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva e la Direzione Lavori;

- **n. 1 Professionista** in possesso di Laurea (quinquennale o specialistica) in Archeologia che dovrà assistere ai lavori almeno durante l'esecuzione degli scavi delle fondazioni delle strutture previste ed eventuali scavi per la posa di cavidotti per impianti, qualora previsti in progetto;

- **n. 1 Professionista** incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione avente attestato di formazione, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

È ammesso che un professionista possa riassumere in sé più figure tra quelle sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, lett. d) del Codice.

In particolare deve essere indicato nella busta di qualifica:

- Professionista/i che effettuerà/anno le prestazioni richieste;
- Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza avente attestato di formazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili sopra riportate, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa - iscritto ai relativi Albi professionali, ove esistenti - deve essere, a pena di esclusione, componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico del concorrente, con status di socio attivo, dipendente e consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA

Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato **dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016.

La proposta della Struttura Operativa **deve essere sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di liberi professionisti associati – studio associato: da tutti i professionisti associati oppure dall'associato con potere di legale rappresentanza dell'associazione – dello studio, in quanto presente; - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, GEIE, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Relativamente all'eventuale sostituzione dei professionisti indicati (ammissibili in caso di giustificati e documentati motivi), l'Affidatario dovrà proporre nuovi professionisti in possesso di curriculum analogo a quello presentato in sede di offerta; la sostituzione è comunque subordinata al previo assenso da parte dell'Amministrazione.

Resta inteso che la struttura operativa potrà essere incrementata con l'indicazione di ulteriori professionalità.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto 7.1 **lett. a** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 **lett. c**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. f** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. f** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta per ciascuna categoria di cui al precedente **punto 7.3 lett. g** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. g** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

NB A titolo di chiarimento, si richiama la deliberazione ANAC n. 1101 del 28 novembre 2018: “(...) *in caso di RTP orizzontale, il possesso dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere dimostrato da un solo soggetto del raggruppamento o, in alternativa, può essere dimostrato da due componenti diversi del medesimo RTP* (ndr nel presente bando si è optato per questa seconda scelta), *posto che il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia” di servizi (cfr. p.to 7 della Nota illustrativa al Bando tipo n. 3 e Chiarimento relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta pubblicato sul sito dell’Autorità il 19 novembre 2018).* Invece, *in caso di RTP verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che il mandatario deve possedere i due servizi attinenti alla prestazione principale*”

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. h** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. c**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, sia designate come esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. (ai sensi del DL 32/2019)

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2. Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3 lett. h**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% (ai sensi della L.55/2019) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del costo del servizio di "Direzione Lavori" e "Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori" e precisamente di importo pari ad **€ 1.069,42 (millesessantatré/42)**, salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Conto Corrente Banca di Credito Cooperativo di Arborea intestato all'Unione dei Comuni del Terralbese – Tesoreria Cod. IBAN: IT73W0836285620000000014000;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

4) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare l'autentica della sottoscrizione (non richiesto)

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (non richiesto)

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;

b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, è previsto il sopralluogo non assistito. L'operatore economico rende la relativa dichiarazione contenuta nel Modello 3 – Dichiarazioni integrative.

Il sopralluogo nelle aree, individuabili geograficamente nel Documento preliminare alla progettazione è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da un delegato.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Considerato che i luoghi sono liberamente accessibili, Il sopralluogo può essere effettuato in qualsiasi giorno e ora, a discrezione dell'operatore economico.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà

di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. Esente.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere firmati e inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema (SardegnaCAT), in formato digitale secondo una delle seguenti modalità:

a) (preferibilmente) con firma digitale in formato cades o pades (soluzione preferibile), possibilmente con firma grafica visibile.

b) firmati su carta, scansionati, e accompagnati dalla copia di un documento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Tutta la documentazione (amministrativa ed offerta economica) dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica entro l'ora e la data nel medesimo indicate. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La documentazione dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalle seguenti buste:

- "Busta di qualifica": documentazione amministrativa

- "Busta economica": offerta economica

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato .zip o .rar).

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e tutta la documentazione presentata, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e la dichiarazione integrativa e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione e sulla piattaforma SardegnaCAT.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "**busta di qualifica**" contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta come indicato al punto 13 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Si suggerisce l'utilizzo del modello Allegato 1 – domanda di partecipazione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- Il concorrente allega, inoltre, la copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, allegato alla documentazione della presente gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

NB ai sensi del L 55/2019 non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori. L'operatore economico deve limitarsi a completare la restante parte della sezione D

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, secondo quanto stabilito al precedente punto 13, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C-bis, c-ter, c-quater, fbis) e f-ter) del Codice

b) se nei confronti della Ditta sussistono o non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005)

c) se nei confronti della Ditta sussistono o non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle attività oggetto del servizio, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. di accettare il "Patto di integrità", di cui alla Deliberazione del CdA dell'Unione dei Comuni del Terralbese e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione dalla stessa o la risoluzione del relativo contratto;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione CdA n. 7 del 21.03.2016 dell'Unione dei Comuni del Terralbese, consultabile sul sito internet della stazione appaltante alla sezione "Amministrazione Trasparente – Atti Generali", e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

7. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. dichiara di aver preso visione dei luoghi

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara

12. **(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento alle integrazioni al DGUE; all'elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale; al protocollo di legalità; al codice di comportamento); agli operatori non residenti); alla privacy e, ove pertinente, al concordato preventivo.

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a alle integrazioni al DGUE; all'elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; al protocollo di legalità; al codice di comportamento; agli operatori non residenti; alla privacy e, ove pertinente, al concordato preventivo;

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. qualora i documenti per la partecipazione non siano firmati digitalmente ma in forma olografa, copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore

14. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016 **(non dovuto)**;

16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC **(non dovuta)**;

17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

18. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

19. "Patto di integrità" dell'Unione dei Comuni del Terralbese (allegato alla documentazione) sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Si specifica che dovrà essere sottoscritto il file "Patto d'integrità" allegato agli atti di gara e che tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione dedicata all'impresa mandataria /impresa singola

20. Attestazione del versamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 prodotta con una delle seguenti modalità:

- copia scansionata e firmata digitalmente del versamento modello F23 codice tributo 456T: nella descrizione indicare il CIG della presente procedura;

- apposizione della marca da bollo, debitamente annullata, su un foglio nel quale il partecipante dichiara, con riferimento al numero di serie della marca apposta, che la stessa è utilizzata esclusivamente per la procedura di gara in oggetto (utilizzare il modello Allegato 6);

In caso di raggruppamento, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

21. Proposta di struttura operativa (allegato 4)

22. (Nel caso studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

23. eventuale ulteriore documentazione, necessaria ai sensi del presente disciplinare.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a e b, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello "Allegato 7 – Dichiarazione Offerta Economica" allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) il ribasso unico percentuale offerto sull'importo dei corrispettivi posto a base di gara soggetto a ribasso, stabilito in **€ 53.470,91** (al netto dell'I.V.A. e Cassa previdenziale).

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello "Schema di offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra la percentuale riportata sull'apposito spazio della piattaforma SardegnaCAT e quella indicata nel modulo di offerta, prevarrà quella indicata in quest'ultimo. L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello del minor prezzo, espresso con ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara e qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, procedendo ai sensi del disposto di cui all'art. 97, c. 8 del D. Lgs 50/2016, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo alle **ore 15:00 del 07.03.2022** presso il Servizio Tecnico del Comune di Terralba in Via Baccelli n. 1 – Marrubiu - e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità "messaggistica" del portale SardegnaCAT almeno 24 ore prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite le stesse modalità di cui sopra.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a) verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- b) aprire la "Busta di qualifica" dei concorrenti, verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

APERTURA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il seggio di gara, sempre in seduta pubblica, procederà poi:

- f) all'apertura delle buste elettroniche concernenti l'Offerta economica presentata dai concorrenti ammessi;
- g) alla lettura e verifica della "Dichiarazione di offerta economica";
- h) all'applicazione di quanto previsto dall'art. 97 comma 2 e seguenti in merito alla congruità delle offerte;
- i) a visualizzare a sistema la graduatoria/classifica provvisoria;
- j) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal seggio di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il seggio di gara chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti, che, qualora ritenga di confermare la proposta di aggiudicazione, la invierà al Servizio Tecnico per i successivi adempimenti.

La determinazione di aggiudicazione sarà adottata dal Responsabile cui fa capo il Servizio Tecnico.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'Ordine Professionale nonché all'incameramento della garanzia provvisoria". La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 32, co.10, lett. b) non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo (stand still) in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Oristano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni del Terralbese è il geom. Romano Pitzus – Responsabile del Servizio Tecnico PEC: protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it.

Il Responsabile Protezione Dati (RPD) è l'Avv. Nadia Corà, con sede in Volta Mantovana (MN), via San Martino 8/b, indirizzo pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Romano Pitzus